



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS PER I COMUNI DI:
CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO,
OSSI, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI.**



Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 45 del 27/11/2015

Allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 45 del 27/11/2015

Progettista:

Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni (Responsabile del Servizio di Protezione Civile-Unione dei Comuni del Coros)



Indice

TITOLO I:	IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	3
Art. 1:	Oggetto del regolamento	3
Art. 2:	Obiettivi del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile	3
Art. 3:	Attività del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile	4
Art. 4:	Sede del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile	4
TITOLO II:	CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	5
Art. 5:	Requisiti di ammissione.....	5
Art. 6:	Verifica preventiva e ammissione	5
Art. 7:	Qualifica di volontario di protezione civile.....	6
Art. 8:	Ambito di servizio del volontario	6
TITOLO III:	DOVERI, DIRITTI, SALUTE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO	7
Art. 9:	Doveri dei volontari effettivi	7
Art. 10:	Diritti dei volontari effettivi	7
Art. 11:	Diritti dei volontari in prova.....	8
Art. 12:	Salute e sicurezza dei volontari	8
Art. 13:	Collaborazione tra gruppi	8
TITOLO IV:	GARANZIE.....	9
Art. 14:	Benefici previsti.....	9
Art. 15:	Rimborsi	9
TITOLO V:	ATTIVAZIONE E ADDESTRAMENTO	11
Art. 16:	Operatività del gruppo intercomunale e resoconti di impiego	11
Art. 17:	Addestramento	11
TITOLO VI:	ORGANI, FIGURE E DOTAZIONI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE	12
Art. 18:	Il Responsabile del Gruppo - Compiti	12
Art. 19:	Vita del Gruppo	12
Art. 20:	Organi del Gruppo	12
Art. 21:	Il Coordinatore tecnico	12
Art. 22:	Il Consiglio Direttivo	13
Art. 23:	L'assemblea.....	14
Art. 24:	Gratuità delle cariche.....	14
Art. 25:	Regolamento interno	14
Art. 26:	Dotazioni e mezzi	15
TITOLO VII:	ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, NORME FINANZIARIE E DI RINVIO	16
Art. 27:	Accettazione del regolamento.....	16
Art. 28:	Norme finanziarie	16
Art. 29:	Norme di rinvio	16
APPENDICE.....		17



TITOLO I: IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1: Oggetto del regolamento

In conformità alle disposizioni del **Regolamento per la gestione associata delle funzioni di Protezione civile tra i Comuni dell'Unione Coros**, approvato dal Consiglio dell'Unione con Deliberazione n. 3 del 9 Marzo 2009, il presente regolamento ha per oggetto la costituzione e l'organizzazione di una struttura intercomunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di Protezione Civile così come definiti dall'art. 3 della Legge 225/92.

È costituito presso la Sede dell'Unione dei Comuni del Coros il **Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile del Coros**, di seguito anche Gruppo, a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Nel Gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel territorio dell'Unione del Coros; le persone facenti parte del Gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso l'Unione dei Comuni del Coros.

Il gruppo non ha scopo di lucro. L'Unione Coros e il Gruppo, individuano le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2: Obiettivi del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile

Ispirandosi ai principi della solidarietà umana e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, il Gruppo si prefigge lo scopo di svolgere le diverse attività nell'ambito della protezione civile, di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione ed informazione nella suddetta materia.

Inoltre, in ambito locale e di Unione, il Gruppo è impegnato a costruire e attivare collaborazioni con le associazioni locali, tese allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento negli ambiti di emergenza territoriale, per meglio utilizzare le risorse umane ed i mezzi disponibili con lo spirito di solidarietà che anima questo servizio.

All'interno della funzione di protezione civile delegata all'Unione Coros, il **Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile**, si propone dunque i seguenti obiettivi:

- a) tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica (alluvioni, dissesti idrogeologici, incendi boschivi e di interfaccia, ecc...);
- b) attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;
- c) attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
- d) attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;



- e) promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
- f) favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

Il gruppo intercomunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal Gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 3: Attività del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile

Le attività di cui all' Art.2 sono svolte dall'Gruppo prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti, potranno essere rimborsate dall'Unione dei Comuni del Coros, esclusivamente le spese vive autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione delle stesse.

Ogni forma di rapporto economico con il Gruppo, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di aderente.

L'Unione dei Comuni del Coros, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni, può stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra Enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di protezione civile.

E' possibile inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 4: Sede del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile

Il Gruppo Intercomunale dell'Unione Coros ha sede legale presso i locali dell'Unione dei Comuni del Coros, Via Marconi n.14 - Ossi.

La sede operativa e logistica del Gruppo Intercomunale coincide con gli stessi locali a disposizione dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni del Coros.



TITOLO II: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Art. 5: Requisiti di ammissione

L'ammissione a volontario effettivo del **Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile del Coros**, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Gruppo . Tale ammissione è subordinata a:

- a) presentazione dell'apposita domanda da parte degli aspiranti, contenente le seguenti notizie:
 - 1) generalità anagrafiche;
 - 2) il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto;
 - 3) la disponibilità a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sia sul territorio di competenza che al di fuori dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Coros e dichiarazione di non essersi contemporaneamente reso disponibile, per le medesime finalità, a favore di altri gruppi o Associazioni di Protezione Civile;
 - 4) autocertificazione di non avere in corso procedimenti penali o di non aver subito condanne penali;
- b) raccolta ed esame della domanda da parte del Presidente dell'Unione dei Comuni del Coros, o suo delegato.
- c) superamento del periodo di prova durante il quale viene considerato "volontario in prova". Nel corso di tale periodo viene effettuata la verifica preventiva, di cui al successivo art. 6, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo del Gruppo;

Art. 6: Verifica preventiva e ammissione

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di adeguata competenza, moralità e/o l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini del Gruppo e, **superato il periodo di prova**, ne delibera l'ammissione al Gruppo stesso, curandone l'eventuale annotazione nell'elenco dei volontari effettivi.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

L'Unione dei Comuni del Coros, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo intercomunale di protezione civile, contro infortuni, malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge n°266/91 richiamato dall'art.9 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194.

Il Gruppo opera sia durante le esercitazioni che in emergenza, nel rispetto delle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute.



Art. 7: Qualifica di volontario di protezione civile

La qualità di volontario effettivo si perde:

- a) per richiesta espressa del volontario;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi del regolamento;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso ed il Gruppo.
- e) per assenza prolungata dalla partecipazione alle attività, senza valido motivo;

Il volontario provvisorio può essere reietto da parte del Consiglio Direttivo per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente regolamento.

L'esclusione dei volontari effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso da parte dei volontari deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; in tali casi, il volontario ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.

L'esito della Deliberazione del Consiglio Direttivo viene formalmente comunicato agli Uffici dell'Unione dei Comuni del Coros per le procedure di competenza.

Art. 8: Ambito di servizio del volontario

Il Gruppo opera normalmente nel territorio dei Comuni dell'Coros.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Presidente dell'Unione dei Comuni del Coros, dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Direzione Generale della protezione civile della Regione Sardegna e/o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo, il volontario dovrà dichiarare esplicitamente la propria disponibilità operativa a partecipare alle attività del Gruppo anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Coros.



TITOLO III: DOVERI, DIRITTI, SALUTE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO

Art. 9: Doveri dei volontari effettivi

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

E' obbligo morale di ogni volontario contribuire fattivamente con le proprie inclinazioni, conoscenze, suggerimenti e disponibilità per sostenere il continuo sviluppo e miglioramento del gruppo, sia sul piano dell'efficienza operativa in qualunque tipo di azione, che su quello delle relazioni umane, favorendo la coesione interna del gruppo stesso.

I volontari offrono disciplinatamente la loro disponibilità senza nulla pretendere; è loro impegno morale evitare qualsiasi forma di protagonismo.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

È assolutamente vietata l'iniziativa personale o di gruppi di persone, o la partecipazione a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l'impressione della compartecipazione o della presenza del Gruppo intercomunale di Protezione Civile se non espressamente autorizzata.

I volontari effettivi ed in prova devono quindi:

- a) osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi direttivi e di coordinamento del Gruppo;
- b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Gruppo;
- c) prestare la loro opera a favore del Gruppo in modo personale, spontaneo e gratuito;
- d) curare con la massima diligenza l'abbigliamento e le attrezzature affidate loro in comodato d'uso.
- e) esimersi dallo svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, qualsiasi attività diversa, ovvero contrastante, con le finalità indicate.

Art. 10: Diritti dei volontari effettivi

I volontari effettivi hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo ad eccezione dei servizi che richiedono una specifica idoneità ;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche del Gruppo;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo, con possibilità di ottenerne copia dei file, se disponibili;
- e) ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento, i DPI e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività competenti al loro stato.



Art. 11: Diritti dei volontari in prova

I volontari in prova hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo ad eccezione dei servizi che richiedono una specifica idoneità;
- b) partecipare all'Assemblea senza diritto di voto;
- c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo con possibilità di ottenerne copia dei file, se disponibili.

Art. 12: Salute e sicurezza dei volontari

Il Presidente dei Comuni del Coros ed il Coordinatore tecnico del Gruppo, si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le modalità espressamente previste per le organizzazioni di volontariato di protezione civile e secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dalla Direzione Generale della protezione civile della Regione Sardegna e/o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13: Collaborazione tra gruppi

L'Unione dei Comuni del Coros ed il Coordinatore del Gruppo, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali ed intercomunali dei comuni limitrofi.



TITOLO IV: GARANZIE

Art. 14: Benefici previsti

Agli aderenti al **Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile del Coros**, regolarmente inseriti nell'elenco dei volontari effettivi, legittimamente impegnati in attività di simulazione, formazione e di emergenza debitamente autorizzate dalla Regione Sardegna o dal Dipartimento della Protezione Civile, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Ai volontari, saranno perciò garantiti, ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 8 Febbraio 2001 n°194 e dalla Deliberazione di G.R. n.31/6 del 16.06.2013, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato in caso di attività addestrativi o in interventi di protezione civile per tutto il periodo d'impiego;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso, al quale, qualora ne facesse richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono in ogni momento coperti da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n°266 11 agosto 1991;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo d'Istituto;
- e) rimborsi delle spese sostenute per l'attività di protezione civile, su parere del Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile; l'Unione Coros provvede a rimborsare le spese entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Art. 15: Rimborsi

Al Gruppo viene garantito il rimborso delle spese sostenute, in conformità all'art. 10 D.P.R. 194/2001 e alla Deliberazione di G.R. n.31/6 del 16.06.2013, nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza, formazione ed informazione suddivise in:

- a) spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto e operativi intestati allo stesso Gruppo o in affidamento/comodato d'uso da parte di istituzioni (Regione, Provincia) o da uno dei Comuni appartenenti all'Unione del COROS. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore per la parte relativa al carburante;



- b) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento delle attività autorizzate con esclusione dei casi di accertato dolo;
- c) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati.



TITOLO V: ATTIVAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 16: Operatività del gruppo intercomunale e resoconti di impiego

Il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile opera in emergenza, in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Presidente dell'Unione del Coros o di un suo delegato.

Le modalità di attivazione del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nei piani regionali, provinciale e/o nelle procedure definite dall'Unione dei Comuni del Coros secondo il proprio piano intercomunale di protezione civile, esclusivamente per le funzioni da esso assegnate e comunque secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente.

Ove gli aderenti al Gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione e da queste è coordinato.

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia, utilizzando le modalità appositamente predisposte.

Tutte le attività o interventi del Gruppo, dovranno essere puntualmente annotati in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Presidente dell'Unione del Coros almeno una volta all'anno, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio.

Art. 17: Addestramento

I Volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti, con il supporto di tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

La partecipazione ai corsi d'addestramento, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dall'Unione dei Comuni del Coros è comunque obbligatoria.



TITOLO VI: ORGANI, FIGURE E DOTAZIONI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE

Art. 18: Il Responsabile del Gruppo - Compiti

Il Responsabile unico del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile è il Presidente dell'Unione dei Comuni del Coros.

Al Responsabile unico del Gruppo è attribuita la rappresentanza del Gruppo di fronte a terzi, in particolare alle istituzioni competenti in materia (Regione, Provincia, Dipartimento della protezione civile).

Il Presidente dell'Unione dei Comuni del Coros:

- prende atto della nomina del Coordinatore tecnico da parte del Consiglio Direttivo;
- garantisce la continuità amministrativa ed operativa del Gruppo;
- può proporre all'organo di gestione dell'Unione dei Comuni del Coros (Consiglio dell'Unione) con provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo.

Art. 19: Vita del Gruppo

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento all'Unione dei Comuni del Coros.

Art. 20: Organi del Gruppo

Sono organi deliberanti del Gruppo Intercomunale di volontari di Protezione Civile:

1. Il Coordinatore tecnico
2. Il Consiglio Direttivo
3. L'assemblea degli iscritti al gruppo Intercomunale di volontari

Art. 21: Il Coordinatore tecnico

Il Coordinatore tecnico del Gruppo intercomunale di volontari di Protezione Civile, o Coordinatore, è nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica due anni, è rieleggibile e garantisce il coordinamento del Gruppo in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile del Coros.

Il Coordinatore del Gruppo è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del gruppo di protezione civile ha il compito di:



1. presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei volontari;
2. curare l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, assumerne i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
3. nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge in prima persona o sostituito da un suo vice di sua nomina, i compiti di indirizzo e raccordo tra il Presidente dell'Unione Coros (o suo delegato Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile del Coros) ed il Gruppo Intercomunale;
4. predisporre ed aggiorna gli elenchi in cui raccoglie i nominativi dei volontari iscritti al gruppo intercomunale;
5. propone al Consiglio Direttivo percorsi formativi e modifiche del regolamento su indicazione dello stesso Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 22: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale di volontari di protezione civile, ha il compito di formulare e organizzare piani formativi, verificare l'idoneità delle attrezzature in dotazione, proporre richieste di acquisto di materiale in dotazione, proporre modifiche di regolamento recependo i suggerimenti degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo è formato da **5 membri**, compreso il Coordinatore, nominati dall'Assemblea dei volontari; i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente i volontari effettivi e il consigliere può ricoprire incarichi di responsabilità operativa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Coordinatore ed un ViceCoordinatore. Le cariche suddette, oltre a quella dei referenti, potranno essere ricoperte solo da volontari del Gruppo intercomunale di volontari di Protezione Civile del Coros

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare il Segretario, i referenti per la Consulta Provinciale, i responsabili dei vari settori, le squadre specializzate;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) deliberare sul passaggio da volontario provvisorio a volontario effettivo;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei volontari;
- e) coordinare i volontari durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
- f) provvedere alla revisione dell'elenco dei volontari almeno una volta all'anno.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, da un Vice-Coordinatore e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni 45 giorni ed ogni qualvolta il Coordinatore o, in sua vece il Vice Coordinatore, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 23: L'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i volontari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni volontario potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro volontario con delega scritta. Ogni volontario non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice-Coordinatore del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o ViceCoordinatore o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli volontari ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifiche del Regolamento del Gruppo e sullo scioglimento anticipato da sottoporre all'approvazione del Responsabile.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice coordinatore e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita alla presenza di almeno il 20% dei volontari effettivi. Tale presenza sarà del 30% in caso di rinnovo dei propri organi funzionali

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le Elezioni degli organi previsti dal presente Regolamento, si svolgeranno nel rispetto dell'apposito Regolamento Elettorale

Art. 24: Gratuità delle cariche

Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i volontari di cui all'articolo 14.

Art. 25: Regolamento interno

Il Gruppo potrà dotarsi di apposito regolamento per il funzionamento interno, qualora ritenuto necessario dal Coordinatore del Gruppo stesso oppure dall'Unione.



In nessun caso il predetto regolamento potrà risultare in contrasto con le presenti norme e dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta dell'Unione.

Art. 26: Dotazioni e mezzi

Al Gruppo possono essere assegnate risorse economiche e/o strumentali da parte di soggetti pubblici e privati.

Il Gruppo garantisce il corretto utilizzo e la manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso.

Il Gruppo può, altresì, impiegare per i compiti di cui al presente regolamento, gli autoveicoli e le attrezzature dell'Unione, nonché dei Comuni del Coros, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio a cui risultano assegnati.

I volontari sono responsabili del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature personali loro affidate.

Il Gruppo effettua una volta l'anno il censimento ed il controllo delle attrezzature appartenenti al Gruppo stesso, nonché quelle appartenenti ai Comuni o all'Unione destinate agli impieghi di emergenza.

L'Unione del Coros stanziava annualmente apposite risorse finalizzate all'acquisizione o mantenimento della dotazione assegnata al gruppo, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e, comunque, non inferiori a € 7.000 (settemila).

Il Gruppo può istituire un fondo cassa alimentato anche da risorse provenienti dal contributo di cui al comma precedente e per un importo superiore a € 500,00 spese di modeste entità aventi carattere di pronto intervento.

Il Coordinatore del Gruppo rendiconta all'Amministrazione dell'Unione l'impiego dei contributi assegnati, alla fine di ogni anno solare.

Il Gruppo è tenuto ad attivarsi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici previsti dalle leggi vigenti.



TITOLO VII: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, NORME FINANZIARIE E DI RINVIO

Art. 27: Accettazione del regolamento

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Il Responsabile del Gruppo potrà emanare le procedure attuative e schemi gestionali interni.

Art. 28: Norme finanziarie

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello dell'Unione dei Comuni del Coros. Nel bilancio dell'Unione dei Comuni del Coros è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. **Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.**

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al capoverso precedente, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni.

Art. 29: Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



APPENDICE

Al Presente regolamento, saranno collegati i documenti di seguito indicati, che saranno oggetto di stesura ed approvazione da parte della struttura di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Coros :

1. FacSimile Domanda di Adesione;
2. FacSimile Autorizzazione ad Interventi di Iniziativa pubblica;
3. Procedura di Attivazione Del Gruppo Intercomunale Volontari di Prot. Civile;
4. Procedura Coinvolgimento nelle Attività di Protezione Civile di Gruppi/Associazioni Attrezzate presenti nel territorio dell'Unione dei Comuni del Coros;